

**Rep. N.**

**Del \_\_\_\_\_**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DI VENDITA  
DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI SULL'AREA PUBBLICA DI .....**

In esecuzione della determinazione dirigenziale PG. n. \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Bologna Piazza Liber Paradisus 10 presso il Settore Attività Produttive e Commercio del Comune di Bologna, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

Comune di Bologna, CF n. 01232710374, rappresentato dal Direttore del Settore Attività Produttive e Commercio, \_\_\_\_\_.

**E**

\_\_\_\_\_ rappresentata da\_\_\_\_\_, nato a Bologna il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante domiciliato per la sua carica presso la sede del R.T.I.;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 OGGETTO**

La presente convenzione disciplina le modalità di gestione e funzionamento da parte \_\_\_\_\_ quale soggetto di coordinamento e gestione del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli su area pubblica di \_\_\_\_\_. Costituisce parte integrante della presente convenzione il progetto presentato da\_\_\_\_\_ allegato alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico Pg. N.\_\_\_\_\_

**ART. 2 DURATA**

La convenzione e la relativa concessione di suolo pubblico per l'utilizzo dell'area aggiudicata, avranno durata di tre anni dalla sottoscrizione. L'amministrazione ha facoltà di rinnovare per altri due anni la convenzione alle stesse condizioni previste dal presente atto.

**ART. 3 AREA DI MERCATO**

1. Per realizzare il mercato di vendita diretta di prodotti agricoli, il Comune di Bologna rilascia al R.T.I. un atto di concessione di suolo pubblico di durata triennale, per l'utilizzo dell'area pubblica sita in **via \_\_\_\_\_** e nel rispetto del calendario trasmesso. Le fasce orarie sono comprensive delle operazioni di allestimento del mercato e del disallestimento e pulizia dell'area al termine dello stesso.
2. Rimane ferma la facoltà per il Comune di Bologna di utilizzare gli spazi pubblici per propri fini istituzionali, o concederli temporaneamente, nelle giornate non interessate dallo svolgimento del mercato, per cui il R.T.I. dovrà lasciare l'area libera da ogni attrezzatura .

3. Viene concessa al RTI l'area di \_\_\_\_\_, il quale deve garantire l'insediamento di un minimo di \_\_\_\_\_ posteggi sino ad un massimo di \_\_\_\_\_ posteggi con dimensioni tali da non superare i \_\_\_\_\_ mq complessivi per tutti i posteggi..... Ogni posteggio è dotato dell'attrezzatura necessaria per l'esposizione e la vendita dei prodotti agricoli.
4. L'attività di vendita deve essere esercitata dai titolari dell'impresa agricola, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 24.12.2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
5. Nell'ambito delle caratteristiche dell'area concessa, è data facoltà a \_\_\_\_\_ di ampliare, nel corso della convenzione, il numero di posteggi previsti o di modificare l'orario di svolgimento del mercato, presentando preventiva richiesta al Comune di Bologna, che in caso di valutazione favorevole rilascerà nuova concessione per occupazione di suolo pubblico.

#### **ART. 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA**

All'interno del mercato è consentita la vendita di prodotti agricoli di stagione, compresi quelli appartenenti alla tradizionale regionale provenienti dalle aziende agricole dei produttori localizzate nel territorio regionale. E' altresì consentito ad ogni produttore, la vendita di prodotti stagionali provenienti da fuori regione a condizione che non venga superato il limite del 20% sul totale delle referenze poste in vendita.

#### **ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DI R.T.I.**

1. \_\_\_\_\_, quale soggetto responsabile dell'area mercatale, ha l'obbligo di:
  - a) sostenere tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità dell'area sulla quale si svolge il mercato ed in particolare corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico, la tassa sui rifiuti ed i costi per il consumo delle utenze;
  - b) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato nei seguenti termini:
    - acquisire tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;
    - svolgere il mercato nelle giornate e negli orari previsti;
    - assicurare l'occupazione dei posteggi nel numero minimo previsto pari a 5;
    - provvedere all'allestimento e gestione delle strutture e delle attrezzature espositive;
    - raccogliere le presenze delle aziende partecipanti;
    - garantire la vendita di prodotti di stagione e la provenienza dal territorio rurale regionale dei prodotti;
    - comunicare al pubblico tutte le informazioni riguardanti le aziende e le relative tecniche di produzione e coltivazione;

- occuparsi delle attività di comunicazione, promozione e valorizzazione del mercato, anche mediante l'organizzazione di iniziative collaterali di carattere culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio rurale di riferimento;
- c) porsi come soggetto referente nei confronti:
- dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
  - di tutti gli agricoltori che partecipano al mercato;
  - dell'Amministrazione comunale;
- d) provvedere alla raccolta dei rifiuti (anche mediante raccolta differenziata), mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;
- e) ripristinare gli eventuali danni all'area mercatale;
- f) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- g) occuparsi delle modalità di governo e controllo dei prezzi praticati, così come precisato nel progetto presentato;
- h) esercitare attività di controllo:
- sul rispetto del disciplinare da parte degli agricoltori, in particolare per quanto riguarda la gamma e le caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita e l'osservanza del divieto di somministrazione di alimenti e bevande;
  - sulla limitazione posta per la vendita di prodotti provenienti da fuori regione, così come riportato al precedente art.4, comma 2;
  - su ogni modifica che interessa la singola impresa e sull'attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;
  - sulla qualità delle produzioni;
  - sul rispetto da parte degli agricoltori delle regole di etichettatura, provenienza dei prodotti, e comunicazione dei prezzi ;
- i) garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e comunale;
- j) garantire il rispetto dei requisiti sulla sicurezza la salute dei lavoratori, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dei contratti collettivi di lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs.81/2008;
- k) garantire il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti, volontari o soci;
- l) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali, ed eventuali attività di promozione, non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;
- m) procedere alla sospensione/esclusione dei singoli agricoltori dal mercato nei casi individuati al successivo art. 12.

## **ART. 6 CALENDARIO E RELAZIONI**

1. \_\_\_\_\_ si impegna a fornire agli uffici comunali ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo, in particolare trasmettendo all'Amministrazione comunale ed al concessionario della riscossione dei tributi entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre, idonea reportistica dalla quale risulti il numero effettivo di operatori presenti per ogni edizione di mercato ed i prezzi applicati per le singole referenze poste in vendita.
2. Il R.T.I si impegna a trasmettere con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale ed al concessionario della riscossione dei tributi, il calendario relativo alle giornate nelle quali intende svolgere attività di vendita nell'anno successivo, al fine della quantificazione effettiva del canone di suolo pubblico di cui all'art.7.
3. Deve inoltre essere trasmessa all'Amministrazione comunale una relazione consuntiva annuale (da presentare entro il mese di aprile dell'anno successivo) sull'attività di mercato. Tale report dovrà indicare:
  - la valutazione complessiva dell'andamento del mercato e l'andamento/governo dei prezzi;
  - l'elenco delle giornate di mercato effettivamente svolte;
  - l'elenco di tutti i produttori agricoli e quante volte hanno partecipato;
  - l'elenco delle referenze dei prodotti posti in vendita, evidenziando quelli appartenenti alla tradizione regionale e quelli provenienti da fuori regione;
  - le iniziative svolte (attività culturali, didattiche e dimostrative legati ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali) con l'indicazione dei soggetti pubblici o privati coinvolti.

## **ART. 7 CANONE**

1. Il R.T.I. è tenuto a corrispondere il canone per l'occupazione, calcolato ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico. L'importo da versare si compone di:
  - a) una quota fissa calcolata in funzione delle giornate di mercato indicate in calendario e dei mq. complessivamente occupati, calcolati sulla base del numero massimo di posteggi indicati nel progetto presentato, indipendentemente dal numero di posteggi realmente occupati; b) una eventuale quota integrativa variabile calcolata sulla base di eventuali giornate di mercato svolte in più rispetto a quelle definite da calendario.
2. L'importo relativo alla quota di canone fisso deve essere corrisposto nelle forme e modalità previste dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico. La causale del versamento deve riportare il mercato e la relativa area di svolgimento. La quota integrativa o variabile del canone di occupazione, sarà dovuta secondo tempi e modalità concordate con il concessionario del servizio di riscossione.

## **ART. 8 TARIG ED ALTRE UTENZE**

1. Il R.T.I. è tenuto a corrispondere l'importo relativo alla TARIG direttamente al concessionario della riscossione tributi, nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente. Il concessionario, durante le giornate di svolgimento di mercato, potrà effettuare sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva presenza dei posteggi dichiarati.

2. Il R.T.I. si assume i rimanenti costi relativi alle utenze in occasione dello svolgimento dei mercati.

## **ART. 9 MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AREA**

1. Le eventuali attività complementari di promozione e valorizzazione dell'area mercatale, o di carattere culturale, didattico e dimostrativo realizzate, devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente; devono inoltre essere rispettate le norme attinenti manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché dotarsi, a proprie spese, di tutte le autorizzazioni, certificazioni e licenze necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative.
2. R.T.I. \_\_\_\_\_ assume la qualifica di custode dell'intera area, limitatamente nelle giornate e negli orari del mercato, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

## **ART. 10 REQUISITI IGIENICO SANITARI DEL MERCATO, DELLE ATTREZZATURE E DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO**

1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle norme previste dagli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità, a tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di igiene.
2. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie dovrà essere garantito anche a seguito della necessaria comunicazione alla competente Azienda Usl.
3. Ove necessario devono inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:
  - devono essere disponibili attrezzi e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);
  - devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzi per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
  - i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione;

- per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, tutti gli agricoltori devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti.

## **ART. 11 GARANZIA FIDEIUSSORIA**

1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto, R.T.I. \_\_\_\_\_ ha costituito una polizza fidejussoria secondo quanto previsto dall'avviso pubblico, pari a 5.000€ con FATA ASSICURAZIONI S.p.A. – polizza n. \_\_\_\_\_. La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni:
  - a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
  - b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
  - c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
  - d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.
2. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti ed in particolare per quanto attiene il regolare pagamento dei canoni, delle tariffe dovute, della pulizia dell'area e degli eventuali danni ai beni di proprietà comunale . La garanzia dovrà essere reintegrata, pena la revoca della convenzione e della concessione, qualora durante il periodo di validità della convenzione l'Amministrazione comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte.
3. La restituzione di tutto o parte della garanzia viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, la messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e la mancanza di danni alle proprietà. comunali.

## **ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Il R.T.I. può sospendere gli agricoltori dalla partecipazione al mercato per un massimo di sei mesi qualora gli stessi non ottemperino agli obblighi previsti nel disciplinare di mercato.
2. Il R.T.I. inoltre ha l'obbligo di procedere all'esclusione degli agricoltori nei seguenti casi (dandone comunicazione all'Amministrazione):
  - perdita dei requisiti previsti dalla legge;
  - mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienico-sanitarie di cui al

- regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di igiene;
- mancato rispetto delle limitazioni poste sulla vendita di prodotti provenienti da fuori regione così come disposto all'art. 4, comma 2;
3. Nel caso in cui il R.T.I. non provveda all'esclusione, l'Amministrazione procederà direttamente dando comunicazione all'interessato via posta elettronica certificata. L'Amministrazione si riserva di disporre verifiche, anche in corso d'anno, circa la realizzazione del disciplinare di mercato, secondo le modalità che riterrà più opportune.

#### **ART. 13 RICONSEGNA DELL'AREA**

Il R.T.I. ha l'obbligo di riconsegnare alla scadenza della convenzione o in occasione della risoluzione anticipata della stessa il bene in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso, secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

#### **ART. 14 REVOCA, RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO**

1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del R.T.I., rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato, ed in particolare in caso di:
  - a) ammissione al mercato di agricoltori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
  - b) omessa esclusione di almeno due agricoltori agricoli nei casi individuati dal precedente art. 12, comma 2;
  - c) mancato svolgimento del mercato per quattro giornate consecutive calcolate sul base annua;
  - d) mancato utilizzo di almeno il 50% dei posteggi minimi previsti, calcolato (in media) sul singolo anno solare di concessione;
  - e) mancato esercizio dell'attività di vigilanza;
  - f) esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
  - g) mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare e riportati all'art. 3;
  - h) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
  - i) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
  - j) svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;
  - k) vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate;
  - l) esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato;
  - m) disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli agricoltori;
  - n) mancato rispetto delle normative in materia di igiene/sicurezza per le attività espletate;
  - o) grave danno all'immagine dell'Amministrazione.

2. La convenzione può essere revocata in qualsiasi momento dal Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dell'area per pubblico servizio, con un preavviso di tre (3) mesi, senza che allo stesso nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione in caso di scioglimento del RTI.
3. E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione della convenzione.
4. Qualora il R.T.I. intenda recedere prima della scadenza deve dare per iscritto preavviso almeno 3 mesi prima.

#### **ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E ONERI**

1. E' fatto divieto al R.T.I. di cedere in tutto o in parte la convenzione sottoscritta con il Comune. Tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi bolli, diritti e le spese di registrazione sono a totale carico del R.T.I..

#### **ART. 16 FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

Per il Comune di Bologna

Il Direttore Dott.ssa Pierina Martinelli

Per R.T.I